

4. DIETROFRONT SULLE PRESTAZIONI SANITARIE: CONFERMATO IL DIVIETO FE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2025

Quella che sembrava una novità assoluta, alla fine, si è “*squagliata come neve al sole*”.

Dopo che il Legislatore, con l’approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024), aveva deciso in maniera piuttosto sorprendente di mantenere il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie solo fino al prossimo 31 marzo 2025, è con la conversione in legge del provvedimento (L. 15/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio, che si torna nuovamente alla proroga annuale del divieto come accade da diversi anni a questa parte.

Resterà quindi in vigore per tutto l’anno 2025 il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti, sulla base delle previsioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018 e nell’articolo 9-*bis*, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.

I soggetti interessati al divieto di fatturazione elettronica



Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018 e successive proroghe).

Soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9-*bis*, D.L. 135/2018, e successive proroghe).

Ricordiamo poi, che anche in vigenza dell’attuale divieto di fatturazione elettronica, vi sono tuttavia operazioni consistenti in prestazioni sanitarie che restano comunque soggette a tale obbligo e per le quali, quindi, l’operatore sanitario dovrà provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico.

Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica



- prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva;
- prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto;
- cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse;
- prestazioni effettuate nei confronti della P.A..